

Lavoro subordinato - categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - qualifiche - carriera - concorsi interni – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 1075 del 18/01/2011

Concorso per promozione a categoria superiore - Obblighi di correttezza e buona fede da parte del datore di lavoro - Sussistenza - Violazione - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di concorsi interni per attribuzione di qualifica superiore (previsti a norma di contratto collettivo o per disciplina unilaterale del datore di lavoro), che debbono essere espletati mediante l'attribuzione di punteggi legati a determinate caratteristiche professionali dei concorrenti, incombe al datore di lavoro l'obbligo di osservare, nell'espletamento della procedura concorsuale, criteri di correttezza e buona fede, rispettando altresì il principio di obiettività e trasparenza e la "par condicio" fra tutti gli aspiranti. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio in esteso, ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione ad un concorso per la promozione al grado di funzionario di terza categoria di un istituto bancario, aveva riconosciuto all'istante la qualifica richiesta e accolto la domanda risarcitoria proposta, desumendo decisivi indizi di arbitrarietà e, comunque, di non conformità ai canoni di correttezza e buona fede nell'attribuzione ad un candidato di punteggi attitudinali, dalla circostanza che il legale rappresentante della società datrice di lavoro non aveva saputo dar conto, in udienza, delle ragioni della diversa attribuzione dei punteggi discrezionali e dal confronto tra la posizione del candidato pretermesso e quella di altri concorrenti risultati vincitori del concorso in situazioni valutate omogenee, concludendo nel senso che, se fossero stati attribuiti al candidato pretermesso i punteggi assegnati agli altri quattro, il primo avrebbe acquisito il punteggio sufficiente a superare quello dell'ultimo dipendente collocato nella graduatoria dei vincitori).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 1075 del 18/01/2011